



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente*

EdN/COO/gdia

Roma, 15 settembre 2022

**Spett.le  
Consiglio dell'Ordine  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di  
PALERMO**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 152/2022 – Parere liquidazione compenso richiesto da iscritto*

Con la Vostra richiesta è stato sottoposto un quesito relativo al rilascio del parere di liquidazione della parcella professionale da parte di un iscritto per l'espletamento dell'attività di liquidatore di una società, tale nominato a seguito di provvedimento giudiziale del Tribunale, la cui quantificazione è stata contestata dall'assemblea dei soci della società in liquidazione. In particolare, è stato richiesto se, alla luce dell'abrogazione delle tariffe professionali ai sensi dell'art. 9, comma 1 D.L. 1/2012 e del conseguente orientamento assunto da questo Consiglio Nazionale, l'Ordine possa evadere la detta richiesta di rilascio del parere di congruità in assenza di apposita richiesta da parte dell'autorità giudiziaria. In caso di risposta affermativa, è stato altresì richiesto in cosa deve sussistere il contenuto del parere rilasciato dall'Ordine.

Al fine di rispondere al quesito sono opportune le seguenti premesse.

In primo luogo, si osserva che nonostante la nomina di liquidatore sia dipesa da un provvedimento dell'autorità giudiziale, la determinazione del compenso per le dette attività è attribuita sempre alla società in liquidazione, in analogia a quanto disposto per gli amministratori, essendo ambedue gli organi gestori nominati dall'assemblea (artt. 2364, n. 2, 2479, comma 2, n. 2 e 2487, comma 1, c.c.). Infatti, in tal caso il Tribunale è chiamato, ai sensi dell'art. 2487, comma 2, c.c., a prendere le sole decisioni spettanti all'assemblea espressamente elencate nel primo comma dello stesso articolo, tra le quali non rientra la determinazione del compenso. Pertanto, la determinazione del compenso per l'attività di liquidazione rientra nelle prerogative dell'organo assembleare. Considerato che nel caso di specie l'assemblea dei soci non ha condiviso il quantum del compenso richiesto dal liquidatore, può ricavarsi che lo stesso non sia stato preventivamente convenuto tra le parti. Di conseguenza, non essendo stato pattuito preventivamente un compenso, è facoltà del professionista ricorrente all'autorità giudiziaria per la determinazione del compenso stesso.

In secondo luogo, è altresì opportuno premettere che la formulazione di pareri in materia di liquidazione di onorari relativi a prestazioni professionali degli iscritti è una funzione attribuita al Consiglio dell'Ordine dall'art. 12, co. 1, lett. i) del D.Lgs. n. 139/2005 che persegue una finalità di pubblico interesse, esercitata nell'interesse della categoria professionale e a tutela della collettività che vi si rivolge. Essa consiste in una valutazione tecnica sulla individuazione delle attività espletate e sulla congruità del compenso richiesto per l'attività professionale rispetto ai parametri/tariffe legalmente approvate che

viene emessa a conclusione di un procedimento amministrativo rispettoso delle forme e dei termini di cui alla L. n. 241/1990.

Successivamente all'abrogazione delle tariffe professionale disposta con l'art. 9 D.L. n. 1/2012, conv. L. n. 27/2012, è venuta meno solo la possibilità per gli esercenti una libera professione o arte, tra cui i dottori commercialisti, di poter attivare il procedimento monitorio ai sensi dell'art. 633, co. 1, n. 3 e 636 c.p.c. accompagnato dal parere di congruità dell'Ordine professionale, in quanto per espressa previsione normativa (si veda n. 3, co. 1, art. 633 c.p.c.) tale parere deve esprimersi in merito ad una tariffa legalmente approvata che, come detto, è stata abrogata. Di contro, non è venuto meno il potere del Consiglio dell'Ordine di esprimersi sulla liquidazione del compenso ai sensi dell'art. 2233 c.c., essendo questo svincolato dalle tariffe e costituendo ciò un parere che non si esprime più sulla corretta applicazione dell'abrogata tariffa ma supporta il giudice nella comprensione della complessità della prestazione resa.


In merito al parere dell'associazione professionale di appartenenza, ai fini della determinazione giudiziale del compenso professionale ai sensi del 1° comma dell'art. 2233 c. c., si evidenzia che, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità <sup>(1)</sup> e chiarito da questo Consiglio nazionale <sup>(2)</sup>, questo può essere richiesto sia d'ufficio dal giudice ai sensi dell'art. 213 c.p.c. sia essere prodotto direttamente dal professionista, esplicitando in tal caso identità di effetti. Per quanto riguarda, in particolare, il contenuto del parere che l'ordine professionale di appartenenza deve rendere ai sensi dell'art. 2233 c.c., la giurisprudenza di legittimità <sup>(3)</sup> ha specificato che questo è "*finalizzato a garantire le parti che all'organo giudicante siano fornite le più opportune indicazioni per l'esercizio in concreto del potere di determinazione del corrispettivo*". Da tanto deriva, come precisato da questo Consiglio Nazionale nel recente PO n. 179/2021, che il parere deve fornire indicazioni su tutti gli elementi che caratterizzano la prestazione resa e, a titolo esemplificativo, contenere una valorizzazione dei compensi spettanti al professionista secondo i parametri fissati dal D.M. n. 140/2012. Sarà poi compito del giudice individuare il compenso dovuto analizzando e considerando tutte le informazioni e/o i parametri resi.

Sulla base di quanto sopra evidenziato possono fornirsi le seguenti risposte ai quesiti proposti dall'Ordine:

- 1) il Consiglio dell'Ordine può pronunciarsi in merito alla richiesta di parere ai sensi dell'art. 2233 c.c. pervenuta dall'iscritto, anche in via preventiva rispetto all'instaurazione del giudizio;
- 2) considerato che il parere ai sensi dell'art. 2233 c.c. è funzionale a garantire che all'organo giudicante siano fornite le più opportune indicazioni per l'esercizio in concreto del potere di determinazione del corrispettivo, lo stesso deve essere redatto in modo puntuale in merito alle attività svolte dal professionista nell'incarico espletato, individuando le stesse tra le tipologie di attività elencate dall'art. 15 del D.M. n. 140/2012. Altresì, nello stesso si dovrà specificare, conformemente a quanto previsto dall'art. 17 del D.M. n. 140/2012: a) valore e natura della pratica; b) importanza, difficoltà, complessità della pratica; c) condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico; d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente; e) impegno profuso anche in termini di tempo impiegato; f) pregio dell'opera prestata. Infine, individuato il valore della pratica in base alla tipologia di attività espletata, nel parere dovranno essere richiamati i criteri per la determinazione del compenso in base a quanto previsto dalla Tabella C-Dottori commercialisti ed esperti contabili allegata al detto D.M. con l'indicazione della forbice dei valori tra massimo e minimo.

Cordiali saluti

Elbano de Nuccio



<sup>1</sup> Cass. civ. 21-08-1985, n. 4460, Cass. Civ. 22-01-2000, n. 694.

<sup>2</sup> PO n. 329/2014.

<sup>3</sup> Vedi nota 1.